



Conoscere e lavorare nel Waste Management

La disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto

Valeria Frittelloni

Responsabile Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare

ISPRA

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici** e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana



- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- processi e tecniche di trattamento consentiti
- criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto
 ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto
 applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
 necessario
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità



- La Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri e <u>adotta come punto di partenza quelli più rigorosi</u> e più protettivi dal punto di vista ambientale
- Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione gli SM possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e)
- Gli Stati membri **notificano** alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (Ue) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga



Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (Ue) 2015/1535 Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate caso per caso e sui risultati della verifica eseguita dalle autorità competenti



La **PERSONA FISICA O GIURIDICA** che:

- a) <u>utilizza, per la prima volta,</u> un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
- b) <u>immette un materiale sul mercato per la prima volta</u> dopo che cessa di essere considerato un rifiuto

provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto



- La disciplina generale dell'EoW, in Italia, viene definita all'articolo <u>184-ter</u> "Cessazione della qualifica di rifiuto" del decreto legislativo n. 152/2006 che, al comma 1, individua, conformemente all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, le condizioni per la definizione dei criteri End-of-Waste:
- "1. Un <u>rifiuto cessa di essere tale</u>, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a)la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b)esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c)la sostanza o l'oggetto soddisfa i <u>requisiti tecnici per gli scopi specific</u>i e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d)l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto <u>non porterà a impatti complessiv</u>i negativi sull'ambiente o sulla salute umana



Comma 2

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto



Modifica dell'art. 184 ter dlgs. n. 152/2006

Legge 128/2019 di conversione del *decreto-legge 3 set-tembre 2019, n.101,* recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali che modifica l'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006

- Anticipa il recepimento dell'art. 6 della direttiva 851/2018/UE
- Consente il rilascio delle autorizzazioni regionali «caso per caso»



In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni «caso per caso» sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di **CRITERI DETTAGLIATI**, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

- a) materiali di <u>rifiuto in entrata</u> ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- b) <u>processi e tecniche</u> di trattamento consentiti
- c) <u>criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto</u> ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
- d) requisiti affinché i <u>sistemi di gestione</u> dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità



Fa salvi i DM relativi alle *procedure semplificate* sul recupero dei rifiuti fino all'entrata in vigore dei criteri specifici emanati con decreti ministeriali

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, <u>continuano ad applicarsi</u>, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269





DL 31 maggio 2021, n. 77 «decreto semplificazioni»

All'art.34 è intervenuto a modificare l'art.184 ter

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi
- c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati



Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Ispra i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante





L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, <u>controlla a campione</u>, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, <u>in contraddittorio</u> con il soggetto interessato, la <u>conformità delle modalità operative e gestionali</u> degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, <u>agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1</u>, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione



Al fine di assicurare <u>l'armonizzazione</u>, <u>l'efficacia e l'omogeneità dei controll</u>i di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della <u>legge 28 giugno 2016</u>, n. 132

Con cadenza annuale, ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre



- Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il <u>registro</u> <u>nazionale per la raccolta delle autorizzazioni</u> rilasciate e delle procedure semplificate
- Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti
- Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro



Regolamenti adottati a livello comunitario

Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quanto i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.

Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio.



Individuazione degli elementi caratterizzanti i Regolamenti

1. Flusso di rifiuti in entrata

2.processi e tecnologie di trattamento adottate al fine del recupero

3. Qualità del prodotto in uscita



- ✓ Determinazione di specifiche tecniche dei rifiuti ammissibili
- ✓ Obbligo di controlli sui rifiuti in entrata
- ✓ Entrata in vigore
- ✓ Rispetto di requisiti imposti da normative riguardanti il prodotto o il materiale
- ✓ Determinazione di specifiche tecniche richieste dagli utilizzatori
- ✓ Rispetto di standard usati comunemente nel commercio del prodotto o del materiale
- ✓ Imposizione di valori limite di inquinante o contenuto massimo di impurità





Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio

Perché dai rottami metallici?

Considerando 1:

Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

Considerando 2:

Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano <u>l'esistenza di un mercato</u> e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall'industria metallurgica.





Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento Europeo e del Consiglio

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni;

s'intende per:

- a) rottami di ferro e acciaio, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;
- b) rottami di alluminio, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;
- c) detentore, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;
- d) produttore, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;



Articolo 2 (1)

Definizioni

- e) importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;
- f) personale qualificato, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;
- g) controllo visivo, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;
- h) partita, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.





Articolo 3- Criteri per i rottami di FERRO e ACCIAIO

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;
- b) I rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
- c) I rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;
- d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.



Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quanto alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti Allegato I - Ferro e Acciaio Articolo 3

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero Articolo 6 gestione I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o Personale qualificato classifica ogni partita ad una porma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti della Qualità metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. 1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni Sono considerati materiali estranei: rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze eguenti fattori: chimiche o organiche: l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit. Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi 1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle 1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.





_	Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno		
ı. olo	6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (²) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (³).	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di moni toraggio, ad esempio campionamento e analisi.		
	La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.	Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaise a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.		
		La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.		
1.	 I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica. 	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.		
2.	Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero			
2.	Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.	I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompa		
2.	 I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato. 	gnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi a criteri indicati nel presente punto.		
2.	3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:			
	a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e			
	 b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. 			
3.	Processi e tecniche di trattamento			
3.	 I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi. 			
3.	 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per prepa- rare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. 			
3.	3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:			
	 a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) 			
	b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo			





Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie pla- stiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;	
d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e	
e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

⁽¹⁾ Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

- (3) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
- (4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
- (5) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.





⁽²⁾ Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Articolo 4 - Criteri per i rottami di ALLUMINIO

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II;
- b) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II;
- c) i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;
- d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6



Allegato II Alluminio

Criteri per i rottami di alluminio

plastiche.

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno	
Qualită dei rottami		1
1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o ogge		Articolo 6 gestione
una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti tallici mediante raffinazione o rifusione.	""	della Qualità
2. La quantità totale di materiali estranei è \leq 5 % in peso oppure la resa del metallo è \geq 90	Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiale o determinando la resa del metallo.	
Sono considerati materiali estranei:		ai arantita
1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogr	
2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;	A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano di rottami per determinare la quantità totale di materi	alcuni campioni rappresentativi di ogni categ iali estranei o la resa del metallo.
 materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostan chimiche o organiche; 	I campioni rappresentativi si ottengono in base alle pre	ocedure di campionamento di cui alla norma
 elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettrici quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 	tà, La quantità totale di materiali estranei è determinata d mente o zon altri mezzi (una calamita o basandosi sul	lal peso risultante dopo avere separato, mar la densità), le particelle e gli oggetti in allum
5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	ra- dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali es	tranei.
	La resa del metallo è misurata secondo la procedura d	descritta di seguito:
	 determinazione della massa (m₁) dopo eliminazione punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002); 	e determinazione dell'umidità (in conformità
	 eliminazione e determinazione del ferro libero (in co 1:2002); 	onformità del punto 7.2 della norma EN 139
	 determinazione della massa del metallo dopo fusio per la determinazione della resa del metallo di cu 	ne e solidificazione (m ₂) in base alla proce i al punto 7.3 della norma EN 13920-1:20
	4) calcolo della resa del metallo m [%] = $(m_2/m_1) \times 1$	100.
	Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analis seguenti fattori:	si dei campioni rappresentativi si tiene conto
	1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, i	n base ai risultati passati);
	il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifi recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento succ	uti utilizzati come materiale dell'operazion cessivo;
	3) la precisione del metodo di monitoraggio; e	
	la prossimità dei risultati ai valori massimi per la qui metallo.	antità totale di materiali estranei o per la resa
3. I rottami non contengono polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, mate	rie Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogr	ni partita.

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno	
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.	
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (²).	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.	
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.	
850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.	Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.	
	La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.	
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.	
2 Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero		
2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompa- gnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai	
2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.	criteri indicati nel presente punto.	
2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:		
a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e		
 b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. 		
5. Processi e tecniche di trattamento		
3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.		





Processo di trattamento

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.	
3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:	
 a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁵) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (⁶); 	
 i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; 	
 c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie pla- stiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; 	
d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;	
e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficace- mente	

EN 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio - Rottami - parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; CEN 2002.





⁽²⁾ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 229 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

Articolo 5 - Dichiarazione di conformità

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III.

- 2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
- 3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.



Articolo 6- Gestione della qualità

- 1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.
- 2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:
- a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;
- b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;
- c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);
- d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;
- e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;



Articolo 6 (1)- Gestione della qualità

- f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);
- g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- h) formazione del personale.





Articolo 6 (3)- Gestione della Qualità

- 3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.
- 4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I o al punto 3.3 dell'allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.
- 5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore



Articolo 7 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.





ALLEGATO III

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.	Produttore/importatore dei rottami metallici: Nome: Indirizzo: Referente: Telefono: Fax E-mail:
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma: b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:
3.	La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4.	Peso della partita in tonnellate:
5.	Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6.	Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 (¹), controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore indipendente.
7.	La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 333/2011 (¹).
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte. Nome: Data: Firma:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).





Regolamento (UE) n. 1179/2012 sui rottami di vetro

Articolo 3

Criteri pertinenti ai rottami di vetro

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1.i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;
- 2.i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;
- 3.i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;
- 4.il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- 5.i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.



ALLEGATO I

Criteri pertinenti ai rottami di vetro

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno		
Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero			
1.1.I rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro.	Il personale qualificato verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate.		
1.2.Il contenuto dei seguenti componenti non vetrosi è il seguente: —metalli ferrosi: ≤ 50 ppm; —metalli non ferrosi: ≤ 60 ppm; —sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose: —≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm; —≤ 1 500 ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm; —sostanze organiche: ≤ 2 000 ppm. Esempi di sostanze inorganiche non vetrose e non metalliche sono: ceramica, roccia, porcellana e piroceramica. Esempi di sostanze organiche sono: carta, gomma, plastica, tessuto, legno.	Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. A intervalli adeguati, salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportumo) dei materiali sotto un attento controllo visivo. Per stabilire la frequenza adeguata con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori: —1'andamento previsto della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); —il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti di vetro utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; scarti industriali di vetro con un alto grado di prevedibilità rispetto alla composizione esigono una minor frequenza di monitoraggio. Rifiuti di vetro provenienti da raccolta multimateriale potrebbero richiedere un controllo più frequente; —la precisione del metodo di monitoraggio stesso; —la vicinanza dei risultati della componente non vetrosa ai limiti indicati sopra. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.		





1.3.I rottami di vetro non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami di vetro rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (¹) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).

Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.

Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero

2.1.Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione. I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro. I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti contenenti vetro e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere il vetro non conforme ai criteri indicati nel presente punto.

- 2.2.I rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione.
- 2.3.I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione.





Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

- 3.1.I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, vengono tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti.
- 3.2.Tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti, devono essere stati completati.





ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

	T				
1.	Produttore/importatore del rottame di vetro:				
	Nome:				
	Indirizzo:				
	Referente:				
	Telefono:				
	Fax				
	Indirizzo di posta elettronica:				
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma:				
	b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:				
3.	La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.				
4.	Peso della partita in chilogrammi:				
5.	Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.				
6.	La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012.				
7.	Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.				
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro:				
	Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte:				
	Nome:				
	Data:				
	Firms-				





ALLEGATO II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1.	Produttore/importatore del rottame di vetro:			
1	Nome:			
	Indirizzo:			
	Referente:			
	Telefono:			
	Fax			
	Indirizzo di posta elettronica:			
	Indirizzo di posta elettronica.			
2.	a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma:			
	b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto			
	di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:			
	or metallicition, or metallicition, or socialize morganicitie o organicitie moralization reduced.			
3.	La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.			
4.	Peso della partita in chilogrammi:			
5.	Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.			
6.	La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1179/2012.			
7.	Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.			
8.	Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro:			
	Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte:			
	Nome:			
	Data:			
I	Firms:			





Stato dell'Arte DM emanati:

- DECRETO 14 febbraio 2013, n. 22 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»
- DECRETO 28 marzo 2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
- DECRETO 15 maggio 2019, n. 62 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 «
- DECRETO 31 marzo 2020, n 78 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) della gomma vulcanizzata derivante da PFU»
- DECRETO 22 settembre 2020 n. 188 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone»



Art.184 quater la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali di dragaggio

I materiali dragati sottoposti ad operazioni di <u>recupero in casse di colmata</u> o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni:

- a) <u>non superano i valori delle CSC</u> di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte quarta, con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla lettera b), secondo periodo;
- b) <u>è certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente</u>, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di <u>utilizzo diretto</u> in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli <u>standard esistenti</u> applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.





DM 188/2020 disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

Rifiuti di carta e cartone in ingresso al processo di recupero

15 01 01 imballaggi di carta e cartone;

15 01 05 imballaggi compositi;

15 01 06 imballaggi in materiali misti;

20 01 01 carta e cartone;

19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali; 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.







Requisiti di qualità

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	_	Norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	Norma UNI EN 643





Requisiti di qualità

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1


- ✓ in ingresso accertare la presenza di eventuali contaminazioni
- ✓ analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale





Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati

La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima







LG del SNPA per l'applicazione dell'art. 184 ter

L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale



Legge n. 132/2016

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica

Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA comprendono la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo

Il SNPA adotta norme tecniche vincolanti per il Sistema in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale





LG del SNPA per l'applicazione dell'art. 184 ter

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06.02.2020 n. 62/20











Aggiornamento della lg snpa

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22



https://www.snpambiente.it/2022/04/22/linee-guida-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste-di-cui-allart-184-ter-comma-3-ter-del-d-lgs-152-2006-revisione-gennaio-2022/













GRAZIE